



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il 04/07/2023 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:

**STORTI DAVIDE**, Presidente

**GIANNI SANDRO**, Relatore

**SERENI LUCARELLI ROBERTO**, Giudice

in data 04/07/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 710/2022 depositato il 04/10/2022

**proposto da**

Esinplast Srl Cirilli Alessandro Quale L.r. - 01295580425

**Difeso da**

Dott. Francesca Mainardi - MNRFNC61M58Z110V

Dott. Carlo Mastri - MSTCRL45S25I251A

Dott. Massimiliano Tasini - TSNMSM65T06G479Y

**ed elettivamente domiciliato presso** studiomainarditasini@pec.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona

**elettivamente domiciliato presso** dp.ancona@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 145/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 2 e pubblicata il 24/02/2022

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03X101763 IRES-ALIQUOTE 2014

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03X101763 IRAP 2014

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

## **Richieste delle parti:**

**Appellante:** -in via principale, l'accoglimento del proposto ricorso in appello, con totale riforma della sentenza impugnata, così annullando l'avviso di accertamento, per IRES 2014, in tutto o in parte e, comunque, l'annullamento della conseguente irrogazione delle sanzioni.

Il tutto, altresì, con il favore delle spese per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art.15 D. Lgs. N. 546/1992.

**Appellato:** -in via principale e nel merito, il rigetto del proposto appello, con conferma della sentenza di primo grado, qui appellata.

Il tutto con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di giudizio.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La parte appellante, ESINPLAST S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore- da ora anche semplicemente ESINPLAST- come rappresentata e difesa, unitamente e/o disgiuntamente dalla Rag. Francesca Mainardi e dal Dott. Massimo Tasini, giusta delega in atti, così riscontrata nell'atto introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliata in Pesaro, Via Marcolini n.4, presso lo studio dei nominati difensori, da utilizzare con indirizzi pec, agli effetti della domiciliazione, per comunicazioni e notificazioni, nonché dal Dott. Carlo Mastri, dottore commercialista, proponeva atto di appello, notificato come in atti, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona (Cfr., C.T.P Ancona, Sezione II, sentenza del 20.09/2021-24.02.2022, n.145) ai sensi dell'art. 3 D.Lgs n.546/1992, attraverso cui era stato rigettato il relativo ricorso, in primo grado, con condanna della nominata società al pagamento delle spese di quel giudizio, così liquidate in €3.500,00 a favore dell'Ufficio finanziario, di cui veniva richiesta, però, la riforma integrale, così svolgendo ampia ed articolata motivazione, rassegnando le relative conclusioni, comequi riscontrate e pure succintamente riportate.

La difesa della nominata parte contribuente ricordava, che era stato proposto ricorso in appello, ex art.e 53, D.lgs. n.546/1992, risultato notificato preventivamente, in data 20.09.2022 alla stessa Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ancona – da ora anche A.E.- come da documentazione pure riscontrata in atti; lo stesso atto introduttivo del giudizio, veniva depositato presso la segreteria della locale Commissione Tributaria Regionale delle Marche (Rif. n.710/2022 R.G.A.) ai sensi dell'art.22 e 53, D.lgs. n.546/1992, in data 04.10.2022, come poteva evincersi dall'esame del relativo fascicolo tematico, dando luogo, così, alla regolare costituzione in giudizio della parte appellante, qui svolgendo ampia motivazione, sia in fatto, sia in diritto, pure qui di seguito, succintamente riportata.

IN FATTO, peraltro, la difesa di parte appellante lamentava che con oregresso avviso di accertamento, come individuato in atti, così notificato alla ESINPLAST, a mezzo PEC, già in data 29.11.2019, erano state riprese a tassazione, ai fini IRES ed IRAP, per l'anno di imposta 2014, le quote di ammortamento complessivamente pari ad €96.824,20 in relazione ad alcuni cespiti (presumibilmente stampi) di cui era stato contestato il difetto di certezza, determinabilità ed inerENZA dei relativi costi di acquisto.

Pertanto, a seguito di detto rilievo con l'avviso di accertamento de quo, con un importo dichiarato, pari ad € 453.877,00, era stato accertato, comunque, un reddito di impresa pari ad €550.681,00, a cui

corrispondevano le seguenti maggiori imposte e sanzioni; cioè, IRES per € 26.627,00, IRAP per €4.580,00 e sanzioni per € 29.086,30 oltre interessi maturati e maturandi fino alla data del pagamento.

Tale ripresa impositiva traeva origine da una segnalazione, contenuta a pagina 40 del processo verbale di constatazione, redatto al termine di una verifica fiscale, così condotta nei confronti della ESINPLAST da funzionari della A.E., notificato il dì 09.11.2018 alla predetta società.

L'Ufficio finanziario, peraltro, a motivo del recupero, aveva eccepito l'insussistenza dei requisiti necessari per la deducibilità delle quote di ammortamento, così contabilizzate, in considerazione della insufficienza ed inidoneità della documentazione prodotta.

La società appellante contestava, peraltro, la valenza delle affermazioni contenute nella richiamata sentenza della CTP di Ancona, sopra individuata, così affermando, altresì, la infondatezza della tesi erariale, comunque non provata, ed anche contrastante con la realtà degli atti e dei fatti di causa.

Infatti, nelle more del giudizio, al fine di disporre un compendio probatorio tangibile, oltreché spendibile, ai fini del decisum, la stessa società aveva provveduto al deposito della perizia asseverata dell'Ing. Luca Marini, ove venivano stigmatizzate le contraddizioni e le criticità seriali dello stesso assunto erariale. Inoltre, veniva contestato che la CTP di Ancona, con affermazioni apodottiche e acritiche, in buona sostanza recependo, sic et dimpliciter, la tesi erariale, non aveva considerato, minimamente, sia la stessa documentazione versata in atti, sia anche la perizia del predetto Ing. Marini, che, peraltro, non veniva nemmeno menzionata in sentenza, così rigettando il proposto ricorso, in primo grado.

IN DIRITTO, la parte appellante proponeva diverse argomentazioni, qui tutte di seguito pure succintamente riportate.

Con il primo motivo di appello veniva dedotta la illegittimità della sentenza per violazione dell'art.109 del T.U.I.R. in tema di deducibilità dei costi in combinato disposto con l'art.2697 c.c: irrilevanza della contrattualistica-erroneo riparto dell'onere probatorio sulla ESINPLAST per costi (stampi) strettamente necessari all'attività d'impresa (realizzazione degli articoli poi venduti ai clienti).

In realtà veniva affermato che, comunque, non rispondeva al vero la pretesa carenza di contrattualistica, anche perché era stato prodotto un contratto, che regolava, in buona sostanza, la restituzione alla società CLASS, dei pezzi difettosi, con diritto al relativo rimborso.

Inoltre, non rispondeva al vero, altresì, che la presunta carenza contrattuale, comunque qui pure sempre smentita, avrebbe permesso di disconoscere la deducibilità delle quote ammortizzate; ciò, in quanto le fatture prodotte costituivano, invece, idoneo mezzo di prova, ai fini della deducibilità dei costi, mentre spettava certo all'Ufficio finanziario fornire adeguata prova contraria del rapporto contrattuale, intercorso tra le parti tra le parties veniva fatto qui riferimento alla giurisprudenza tributaria di legittimità (vedasi sul punto controverso, Cass. Civ., Sez. V, sentenza del 20.04.2016 n. 7881; ibidem sentenza n.18710/2005).

Inoltre, veniva pure fatto presente che il contratto di comodato, altresì, non rientrava tra quelli per i quali era prevista, tassativamente, la forma scritta, ai sensi dell'art.1350 cod. civ., con riferimento all'art.1803 del codice civile.

Infine, veniva affermato che la durata pluriennale dei rapporti commerciali, così intercorsi tra la ESINPLAST e la CLASS, suggeriva di pervenire ad affermare la stessa infondatezza della tesi erariale.

Con il secondo motivo di appello veniva dedotta la illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 109 T.U.I.R., in quanto la CTP aveva ritenuto mancanti i requisiti di deducibilità soltanto in base ad elementi indiziari dell'A.E., sconfessati anche con perizia ad hoc dell'Ing. Marini.

Per quanto riguardava la fattispecie qui in esame, comunque, con riferimento a quanto pure assunto dalla A.E., già in primo grado, invece, ricorrevano i requisiti della deducibilità e, cioè, la certezza, in quanto la società CLASS esisteva e vi erano rapporti commerciali ultraannuali, in quanto erano state fornite le merci con regolarità, assumendo il rischio imprenditoriale, rispondendo alle carenze qualitative, tramite la rivalsa esercitata dalla ESINPLAST.

Sussisteva, altresì, la determinabilità perché nessuna irregolarità era stata riscontrata dall'Amministrazione finanziaria nella tenuta del libro cespiti, a fronte del quale esisteva una copiosa documentazione in atti.

Infine, era riscontrabile la inerenza, perché i costi spesi per gli stampi erano perfettamente relativi all'attività d'impresa e, in particolare, servivano a produrre gli articoli stessi, che facevano parte della proposta commerciale ESINPLAST (vedasi, a tale proposito, Cass. Civ., sentenza del dì 04.10.2017, n. 23164).

In conclusione, quindi, i principi di effettività, inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità erano stati tutti perfettamente dimostrati e per la perplessità maturata sulla esistenza della CLASS (ditta fornitore) e sull'attività dalla stessa svolta, comunque, veniva ribadito che era la stessa A.E., altresì, ad attestarne l'esistenza.

Ciò in quanto venivano riconosciute alla medesima (CLASS) tutte le vendite dei beni (articoli) realizzati con l'utilizzo degli stampi.

Inoltre, veniva pure ricordato che la CLASS era una società "viva e vegeta" ed era operativa in Cina; i referenti in Italia erano il Sig. Giacomo Ravagli della società SOMIR S.n.c., agente di commercio, che teneva continuamente i contatti con la ESINPLAST, curando i relativi rapporti commerciali, nonché il Sig. Sassi Massimiliano, che era il responsabile tecnico della CLASS, con il quale la stessa società, qui ora appellante, si relazionava per la progettazione degli stampi.

La presenza della parola QINGDAO rappresentava, semplicemente, la città dove la società CLASS, in Cina, aveva sede.

La CLASS era una società commerciale e non esistevano, comunque, dati di bilancio di detta società, ma soltanto per il semplice fatto che, in Cina, i bilanci non erano pubblici e, pertanto, gli importi indicati nel report erano pari a zero.

In ogni caso, comunque, veniva contestata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, in ordine alla presunta "famosità" della CLASS; ciò, in quanto l'assunto erariale era stato messo in luce anche da una perizia, in cui erano stati minuziosamente indicati i passaggi e le banche, dati ufficiali dove poter riscontrare come la società CLASS era una società di diritto cinese, e non era situata, peraltro, nel paradiso fiscale delle Isole Vergini Britanniche.

Con il terzo motivo di appello veniva dedotta la erroneità della sentenza per: a) mancata esplicitazione delle ragioni per cui non era stata ritenuta "convincente" la documentazione prodotta-omessa considerazione più totale della perizia dell'Ing. Marini; b) travisamento dei fatti e violazione dell'art. 41 Cost.: la CTP nel sindacare la strategy imprenditoriale della ESINPLAST aveva distorto le effettive ragioni sottese.

Infatti, veniva ritenuta, in via del tutto apodittica ed erronea che la documentazione prodotta non fosse probante e "convincente"; ciò perché per i Giudici di prime cure avevano pure affermato che la ESINPLAST, in buona sostanza, sarebbe stata tenuta a esplicitare le relative ragioni.

La parte contribuente, ora qui appellante, aveva prodotto, in realtà, una ampia mole di documentazione, a

conforto delle proprie argomentazioni, ma comunque, l'obbligo di motivazione, così sancito dall'art.36, comma 1, n.4 del D.lgs. n.546/1992, imponeva che la pronuncia emessa, reclusa la sentenza, doveva esplicitare, in maniera logica e chiara, le ragioni del convincimento, senza che si fosse in presenza di una motivazione "apparente".

Era palese, invece, l'errore giuridico in cui si erano venuti a trovare i giudici della CTP di Ancona, da cui originava lo stesso appello, come qui proposto.

Inoltre, era pure incomprensibile l'affermazione, così contenuta nel testo della impugnata sentenza, nel senso che il processo-flusso produttivo adottato dalla ESINPLAST, potesse apparire inverosimile e "contrario a logiche di prudenza imprenditoriale".

Infatti, era stato esposto, già nel ricorso in primo grado, che lo spostamento seppure minimo, pari al 20% della produzione in Cina, era dipeso, esclusivamente, dai motivi di economicità, che l'Autorità finanziaria avrebbe dovuto premiare, e non contrastare, perché la produzione degli stampi e l'acquisto degli stessi, erano inevitabili, ai fini del processo produttivo aziendale; in ogni caso, la scelta dell'imprenditore, rivolta a sostenere tali costi in Cina era stata dettata, esclusivamente, da valutazioni legate alla convenienza.

Infine, tutto ciò era ben esplicitato anche nella perizia redatta dall'Ing. Marini, di cui in narrativa, a cui veniva fatto qui pure espresso riferimento.

Con il quarto motivo di appello veniva dedotta la illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.: mancata statuizione in ordine alla violazione del principio di correlazione costi-ricavi di cui all'art. 109, comma 5, del T.U.I.R..

Infatti, con riferimento all'art. 109, comma 5 del T.U.I.R. la sentenza impugnata, negando l'applicazione di tale principio aveva affermato, in buona sostanza, che, a fronte dei ricavi, regolarmente tassati, la società appellante non avrebbe potuto dedurre parte dei costi, che pure avevano concorso ad ottenere quegli stessi ricavi.

Evidentemente, opinando in caso contrario, si verrebbero a disconoscere tutti quei costi, che avevano permesso, invece, la produzione dei beni (articoli) acquistati dalla Cina, peraltro controllati, e mai contestati dagli stessi verificatori nel riscontrare le bolle doganali di importazione, relative agli articoli della CLASS, nonostante che la ESINPLAST avesse regolarmente dichiarato e tassato in Italia i relativi ricavi.

Con il quinto motivo di appello veniva dedotta la riformulazione della sentenza di primo grado in tema di spese di lite.

Infatti, si chiedeva che, con l'auspicabile accoglimento dell'appello, in tutto o in parte, fosse disposto, conseguentemente, un nuovo regolamento delle spese processuali, come liquidate in primo grado, condannando la controparte alla rifusione delle medesime o, quantomeno, con compensazione delle stesse, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (vedasi, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 18 marzo 2014, n. 6259; ibidem ord. Del 12 aprile 2018 n. 9064).

La difesa di parte appellante, quindi, provvedeva a rassegnare le relative conclusioni, qui pure succintamente riportate, attraverso cui veniva chiesto alla C.T.R. delle Marche adita di volere operare:

-in via principale, l'accoglimento del proposto ricorso in appello, con totale riforma della sentenza impugnata, così annullando l'avviso di accertamento, per IRES 2014, in tutto o in parte e, comunque, l'annullamento della conseguente irrogazione delle sanzioni.

Il tutto, altresì, con il favore delle spese per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art.15 D. Lgs. N. 546/1992.

La parte appellata, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ancona, in persona del Direttore pro tempore, con memoria, depositata in atti in data 21.11.2022, come riscontrata dall'esame del fascicolo telematico, contenente le relative controdeduzioni, si costituiva nel presente giudizio di appello, qui contestando hic et inde, quanto assunto ex adverso, così svolgendo ampie argomentazioni, sia in fatto, sia in diritto.

IN FATTO, venivano risassunti i termini della insorta questione, qui ricordando, che la società, ora appellante, comunque non avrebbe provato quanto pure assunto

IN DIRITTO, comunque, la nominata parte appellata qui contestava, punto per punto, quanto affermato dalla difesa di parte appellante.

In primo luogo, comunque, veniva qui affermato che i motivi di appello erano completamente destituiti di fondamento, dovendosi al contrario ritenere pienamente legittima e corretta la decisione assunta con la relativa sentenza, così emessa dalla C.T.P. di Ancona

In particolare, quindi la difesa di parte appellata replicava, puntualmente ai motivi di appello ex adverso proposti.

Con riferimento alla prima eccezione, qui rivolta alla pretesa Erroneità e/o illegittimità della sentenza, in quanto la CTP aveva ommesso di scrutinare ed anche di menzionare la perizia giurata, come depositata in corso di causa, venivano svolte precise considerazioni, qui pure succintamente riportate.

Infatti, il consulente di parte, dopo avere brevemente illustrato (appena 4 pagine, da pag. da 4 a 8 della perizia) la storia della società committente, la stessa attività imprenditoriale e la struttura organizzativa dei diversi reparti produttivi, con allegazione di foto (da pag. 8 a pag. 13 della perizia), dedicava tutto il resto del proprio elaborato peritale (da pag. 14 a pag. 37) al tentativo, di confutare le risultanze istruttorie, come confluite nel processo verbale di constatazione e nel successivo avviso di accertamento a suo tempo emesso.

Inoltre, la difesa di parte appellante, a supporto della propria doglianza richiamava la stessa giurisprudenza di legittimità (vedasi Cass. Civ., sentenza n. 21719/2021) nella quale, a suo dire, sarebbe stato censurato l'operato dei giudici di merito per non aver indicato le ragioni per cui era stata trascurata la perizia prodotta dal contribuente.

La predetta doglianza in ordine alla eccepita omissa considerazione in sentenza della perizia asseverata, come depositata nel corso del giudizio di primo grado, veniva qui reiterata e posta a fondamento di tutti i motivi, come contenuti nell'atto di appello.

Ciò, peraltro, sulla errata convinzione che il documento peritale in questione, solo perché reso in forma asseverata, potesse costituire prova inconfutabile della veridicità delle tesi difensive, ed in conseguenza della sostenuta inattendibilità e/o infondatezza delle risultanze istruttorie dell'Ufficio finanziario.

La difesa della A.E. resistente, peraltro, affermava che le contestazioni mosse erano completamente errate in quanto in evidente contrasto con le regole ed i principi di diritto, che governavano, sia l'onere motivazionale, così imposto al giudice nel motivare la propria decisione, sia il valore probatorio riconosciuto dall'ordinamento alle allegazioni peritali delle parti.

A tale proposito, quindi, venivano qui richiamati gli arresti giurisprudenziali di egittimità, ormai consolidati dalla Corte di Cassazione, che anche recentemente (vedasi, Cass. Civ. sentenza n.9541/2022, ibidem, n.11476/2022) aveva pure ribadito che: "... Con particolare riguardo al contenzioso tributario, occorre considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la perizia stragiudiziale, ancorché

asseverata con giuramento, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e che, ai fini della adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata. In particolare, si rammenta che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. (Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 25 dicembre 2018, n. 33503; Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 11 giugno 2021, n. 16579; Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 17 giugno 2021, n. 17396). Per cui, in ogni caso, il giudice di appello non era onerato a motivare il discostamento del proprio convincimento dalle conclusioni della perizia stragiudiziale di parte ... " .

Pertanto, nel caso di specie, nessun vizio motivazionale poteva essere contestato ai Giudici di prime cure, in quanto, pur non menzionando, espressamente, in sentenza la perizia di Parte, avevano dato da conto di aver valutato tutta la produzione documentale avversaria, così illustrando, altresì, in modo adeguato gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della decisione e il percorso logico seguito per addivenire al proprio convincimento, così denotando, implicitamente, di non aver condiviso le risultanze peritali.

Inoltre, veniva pure osservato che, nel richiamato elaborato peritale, il consulente aveva sostenuto, che le considerazioni espresse dall'Ufficio finanziario, in ordine all'esistenza ed all'attività, effettivamente svolta dalla CLASS, erano frutto di un grave errore metodologico della medesima A.E., poiché la mancata restituzione di un qualsiasi risultato di ricerca riscontrata interrogando "... la banca dati "Orbis", ovvero un database contenente le informazioni delle società di tutto il mondo", a disposizione dell'Amministrazione Tributaria, mostrava un errore di metodo di notevole gravità, poiché tale banca dati non era idonea per questo tipo di ricerche. Ciò, in quanto non aveva un motore di ricerca indicizzato per i caratteri cinesi: la Class era una società di diritto cinese ed era stata registrata, invece, secondo la legislazione locale, con il nome cinese, approvato dal Ministero del Commercio della Cina.

Vero era, altresì, che, sempre secondo il nominato perito, era stato pure dallo stesso affermato che "... , volendo fare la ricerca con il nome Class e non con il nome cinese, era sufficiente utilizzare un'altra banca dati universale e, per di più gratuita, cioè la "Open Corporates" (<https://opencorporates.com/>), per vedere soddisfatti i propri fabbisogni informativi;" mentre "... per provare in maniera univoca, indiscutibile e certa l'esistenza della Class, era sufficiente fare la ricerca, con il nome cinese (        (    )    ), nei siti ufficiali del governo cinese..".

In ogni caso, comunque, nel caso di specie, la difesa della A.E. affermava che la perizia resa non era finalizzata a valutare il valore economico o le caratteristiche tecniche di un bene, ma a dimostrare sotto il profilo della logica economica ed imprenditoriale la veridicità dell'operazione economica (acquisto di beni strumentali da soggetti straniero con concessione di tali beni agli stessi soggetti mediante contratto verbale di comodato gratuito a fini produttivi, senza alcun controllo sull'effettivo impiego ad esclusivo favore del concedente e sulle modalità di conservazione dei beni strumentali in questione) asseritamente posta in essere dalla Committente (vedasi, -pagg. 9 e ss. - della perizia e pag. 36 punti 4, 5 e 6 delle conclusioni peritali .

Inoltre, a dimostrazione di quanto affermato nella perizia in merito all'esistenza della Class, venivano allegati all'elaborato i risultati tradotti in lingua inglese restituiti dalle due banche dati effettuando l'interrogazione con l'utilizzo del nome cinese asseritamente corrispondente alla società.

In ogni caso, comunque, la difesa della A.E. faceva notare che il nome tradotto in inglese della società, cui si riferivano i dati riportati sui report restituiti dalle interrogazioni delle due banche dati, effettuata utilizzando i caratteri asseritamente corrispondenti al nome cinese della CLASS non era quello ("CLASS DESIGN & PRODUCT SOLUTION (QINGDAO) CO., LTD. – CINA") indicato sulle fatture e sui documenti contestati, ma quello, ben diverso della società "Karas Design Decoration Engineering (Qingdao) Co., Ltd".

In altri termini, le stesse allegazioni peritali smentivano la tesi sostenuta sia dal perito di Parte, sia dalla stessa società Appellante circa l'esistenza della CLASS presso la sede di Qingdao ad Hong Kong, la sua asserita facile individuazione attraverso idonee interrogazioni delle banche dati ufficiali cinesi e soprattutto la sostenuta (solo da parte avversa) evidente riconducibilità delle fatture e dei documenti contestati dall'Ufficio a tale società.

Al contrario i dubbi, ormai diventati quasi certezze alla luce delle evidenze probatorie fornite dallo stesso perito avversario, espressi dall'Ufficio finanziario sull'esistenza di una società CLASS con sede legale a Qingdao in Hong Kong, operante nel settore commerciale della Esinplast e, quindi, sul ruolo che tale fantomatica società cinese avrebbe avuto nei rapporti commerciali con l'odierna Appellante, ne risultavano rafforzati, anche in considerazione della mancata produzione di documentazione probatoria idonea a comprovare le affermazioni della stessa appellante, in merito all'effettivo svolgimento del rapporto commerciale, asseritamente intercorso fra la Esinplast e la CLASS.

Pertanto, era infondata, la stessa esistenza di una società CLASS di stanza a Qingdao con cui la Esinplast avrebbe intrattenuto i presunti rapporti commerciali riferiti all'acquisto ed all'impiego produttivo in comodato gratuito degli stampi di rilevante valore complessivo, oggetto di attenzione da parte dell'Ufficio finanziario, ad esclusivo favore della stessa Esinplast.

Conseguentemente, diventava agevole replicare ai motivi appello avanzati nell'impugnativa, che, peraltro si risolvevano nella sostanziale riproposizione delle medesime argomentazioni già avanzate in prime cure.

Con riferimento, poi, alla pretesa illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 109 del TUIR in tema di deducibilità dei costi in combinato disposto con l'art. 2697 c.c.: Irrilevanza della contrattualistica – erroneo riparto dell'onere probatorio sulla Esinplast per costi (stampi) strettamente necessari all'attività d'impresa (realizzazione degli articoli poi venduti ai clienti) venivano qui svolte puntuali argomentazioni.

In particolare, veniva posto in evidenza che la parte appellante riproponeva, sostanzialmente, le medesime contestazioni, già avanzate in prime cure, rivolgendole, questa volta, contro la richiamata sentenza, di cui in epigrafe secondo cui nella dedotta fattispecie non vi sarebbe assenza di contrattualistica tra la CLASS e la Esinplast, e, in ogni caso, sarebbe circostanza irrilevante, in quanto risultava essere stato prodotto un contratto, che regolava la restituzione alla CLASS dei pezzi difettosi, con diritto al relativo rimborso.

Inoltre, veniva pure affermato che il rapporto fra la Esinplast e la CLASS sarebbe stato regolato da un contratto di comodato gratuito, in forma verbale, da ritenersi pienamente legale, perché ammesso dal codice civile.

In ogni caso, comunque, veniva fatto pure rilevare che la prova che la Esinplast fosse proprietaria degli stampi acquistati dalla CLASS, con diritto a dedursi le relative quote di ammortamento, emergerebbe dalle indicazioni riportate sui documenti allegati alle fatture.

Le stesse fatture prodotte costituirebbero, già da sole, idoneo mezzo di prova, ai fini delle deducibilità dei costi, mentre la regolamentazione contrattuale non costituiva requisito di deducibilità fiscale.



Ulteriore prova indiretta sarebbe stata rappresentata, peraltro, dalla durata pluriennale dei rapporti commerciali, così intercorsi tra la Esinplast e la CLASS.

La difesa della parte appellata, peraltro assumeva essere privo di pregio quanto ricordato dalla parte appellante.

In particolare, il rimando della parte appellante, ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova, ai fini della deducibilità, in quanto si era in presenza di costi strettamente necessari all'attività aziendali, per i quali l'inerenza dei relativi costi sarebbe insita nella stessa natura strumentale dei beni senza dei quali non sarebbe stata possibile la produzione dei beni commercializzati, non era assolutamente condivisibile e/o ammissibile.

In realtà, l'acclarata inesistenza della CLASS, nonché le relative argomentazioni della parte appellante erano da considerare, comunque, prive di consistenza, in quanto prive di qualsiasi argomentazione e/o documentazione, tesa a sostenere l'esistenza di rapporti commerciali di breve o di lungo periodo fra la Esinplast e tale fantomatica società cinese; pertanto, erano da ritenersi, valide, secondo la difesa della A. E., le stesse difese, già svolte in prime cure, a cui veniva fatto qui espresso riferimento.

Con riferimento alla pretesa illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 109 del TUIR, veniva contestato dalla stessa appellata che la sentenza emessa dalla CTP, di cui in epigrafe, aveva ritenuto mancanti i requisiti di deducibilità, soltanto in base a elementi indiziari dell'A.E., sconfessati anche con perizia ad hoc dell'ing. Marini.

Il motivo di appello si risolveva, quindi, nella sostanziale riproposizione delle argomentazioni già avanzate in prime cure.

Pertanto, anche in questo caso tuttavia, ferma restando la già sopra conclamata inattendibilità delle conclusioni peritali, in ordine alla esistenza della società CLASS presso il distretto di Qingdao di Hong Kong (di per sé già sufficiente a privare di consistenza le contestazioni avversarie), restavano valide le difese, già svolte dalla medesima A.E., in prime cure, qui tutte date per riposte.

In buona sostanza la difesa di parte appellata, in realtà, non aveva mai affermato che, i beni venduti dalla CLASS alla ESINPLAST fossero stati prodotti con gli stampi, oggetto di contestazione, non avendo alcun elemento per supportare una simile affermazione. Al contrario, l'Ufficio finanziario dubitava non solo dell'esistenza e/o dell'impiego degli stampi, oggetto di fatturazione da parte della CLASS, ma persino dell'esistenza stessa e del ruolo svolto da tale società.

Inoltre, veniva pure qui affermato, che non assumeva alcuna rilevanza il fatto che non erano stati ripresi a tassazione anche i costi, sostenuti dalla ESINPLAST per acquistare dalla CLASS i prodotti asseritamente realizzati con gli stampi, di cui qui si controverteva.

Infatti, premesso che il disconoscimento da parte dell'Ufficio di costi in misura inferiore a quella potenzialmente possibile, sulla base degli elementi in suo possesso, non poteva mai costituire motivazione valida a giustificare l'annullamento del minor recupero effettivamente operato.

In ogni caso, comunque, si osservava che, nell'atto impugnato, i motivi posti a fondamento della ripresa impositiva erano riferiti al rilevato difetto di certezza, determinabilità ed inerenza dei costi di acquisto dei beni ammortizzabili; cioè si trattava di vizi, ancora irrisolti da parte appellante, rispetto ai quali i dubbi sull'esistenza e sul ruolo, effettivamente svolto dalla CLASS, così emersi con maggiore evidenza, solo dopo l'analisi della documentazione, tardivamente prodotta dalla stessa appellante, avevano solo la funzione di evidenziare la scarsa attendibilità delle prove documentali offerte, nel vano tentativo di smontare l'accertamento dell'Ufficio finanziario.

Pertanto, doveva essere qui respinto il tentativo di parte appellante, teso a derubricare come "irrilevanti" le numerose anomalie emerse relativamente all'esistenza ed all'attività, effettivamente svolta dalla CLASS.

In buona sostanza si doveva qui pure ricordare che, proprio dalle indagini condotte sulla CLASS, era risultato che tale soggetto non era presente nella banca dati "Orbis" a disposizione dell'A.T. e, altresì, non si trovavano notizie su detta società nei principali motori di ricerca sul WEB.

Tuttavia, interrogando il nominativo Giovanni Rondinelli (presente in alcune fatture di acquisto come firmatario della CLASS), lo stesso era risultato inserito nelle liste dei soggetti aventi rapporti e collegamenti con società aventi sede in paradisi fiscali.

Inoltre, la società CLASS risulterebbe operare in un settore di attività (ingegneria decorativa) diverso da quello cui si riferisce la natura del rapporto commerciale fra la ESINPLAST e la CLASS, secondo le fatture contestate.

In altri termini, ove si ritenesse valida la documentazione prodotta da Controparte, ciò significherebbe che la gestione della fase di realizzazione degli stampi prima e della produzione degli accessori per infissi poi, in Cina, ad oltre 7.000 km di distanza dalla sede aziendale, sarebbe stata affidata ad una società non del settore, priva quindi del necessario know-how e delle relative competenze tecniche, senza alcuna corrispondenza commerciale/amministrativa intercorsa e senza soprattutto aver posto in essere alcuna contrattualistica idonea a dirimere eventuali controversie circa il proprio diritto.

Inoltre, sul tema della mancata esplicitazione delle ragioni per cui la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona non aveva ritenuto convincente la documentazione prodotta dall'attuale appellante, ed in particolare la perizia asseverata dell'ing. Luca Marini, veniva fatto rinvio a quanto già controdedotto, con ampio corredo giurisprudenziale.

Con riferimento alla eccezionale violazione dell'art. 41 della Cost. contestata al Collegio provinciale per aver sindacato la strategia imprenditoriale della Appellante, venivano pure svolte puntuali argomentazioni, qui brevemente riportate.

In particolare, veniva pure affermato che la valutazione espressa dal Giudice di prime cure, così come del resto anche nell'avviso di accertamento impugnato, non atteneva alle strategie imprenditoriali dell'attuale appellante, volte a massimizzare i propri guadagni, quanto piuttosto all'irragionevole ed inverosimile, rispetto alle normali logiche di prudenza imprenditoriale, comportamento asseritamente posto in essere dal Contribuente, laddove afferma di aver affidato in comodato gratuito verbale beni ammortizzabili per oltre un milione di euro, ed altresì di aver attribuito al comodatario, sempre in base a presunti ed indefiniti accordi verbali, il diritto di affidare la custodia e l'utilizzo dei cespiti in discussione ad altri soggetti, celandone l'identità alla comodante e proprietaria Esinplast.

Irragionevolezza ed inverosimiglianza aggravata, quindi, dall'assenza di contrattualistica e dalle, ormai conclamate, incertezze sull'esistenza e sul ruolo asseritamente ricoperto dalla CLASS nella vicenda in trattazione.

Vero era, peraltro, che, rispetto a tali motivazioni si rivelavano inconfidenti e prive di pregio le argomentazioni avversarie, comunque generiche e non circostanziate, volte ad evidenziare i presunti vantaggi economici che le sarebbero derivate dallo spostamento parziale della produzione in Cina.

In realtà, comunque, il presente giudizio non riguardava la vantaggiosità o meno di una determinata scelta organizzativa imprenditoriale, ma riguardava la veridicità e le prove esistenti, in ordine ai rapporti commerciali intercorsi con una società di cui era risultata l'esistenza ed il concreto ruolo svolto.

Con riferimento alla pretesa Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.: mancata statuizione in ordine alla violazione del principio di correlazione costi-ricavi di cui all'art. 109, comma 5, del TUIR venivano pure svolte puntuali argomentazioni.

La difesa di parte appellata aveva qui pure ricordato che il menzionato motivo di appello riproponeva le medesime contestazioni, già avanzate dalla società contribuente in prime cure, in tema di violazione del principio di correlazione costi e ricavi.

In ogni caso, attesa l'identità dei motivi, restavano valide le difese, già svolte dalla parte ora appellata in primo grado.

Le argomentazioni, così svolte dall'appellata, si mostravano ancor più prive di pregio, in quanto basate sul presupposto, mai avallato dall'Ufficio finanziario, che i beni venduti dalla CLASS alla ESINPLAST fossero stati prodotti con gli stampi oggetto di contestazione nel presente giudizio.

Inoltre, veniva pure ricordato che l'Ufficio finanziario, peraltro, si era limitato a contestare il difetto dei requisiti di certezza, determinabilità ed inerenza dei costi di acquisto dei beni ammortizzabili, per la conclamata assenza di una documentazione contrattuale, in grado di provare, idoneamente l'esistenza dei cespiti, la loro reale collocazione fisica e l'eventuale utilizzo a beneficio esclusivo della società contribuente.

Pertanto la difesa di parte appellata, a seguito delle copiose argomentazioni svolte, provvedeva a rassegnare le relative conclusioni, qui richiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche di volere operare:

-in via principale e nel merito, il rigetto del proposto appello, con conferma della sentenza di primo grado, qui appellata.

Il tutto con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Successivamente la difesa di parte appellante, con apposita istanza datata 27.04.2023, provvedeva a richiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche la trattazione anticipata della udienza di merito, in via di urgenza, così rinunciando, altresì, all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e dell'esecuzione dell'atto impositivo impugnato.

In particolare, occorre qui ricordare che, detta istanza, era giustificata dal fatto che lo stesso Ufficio finanziario, per la medesima contestazione, per cui era causa, aveva emesso altri due avvisi di accertamento, con riferimento alle annualità 2015 e 2016, pure pendenti davanti alla medesima C.G.T. di Secondo grado delle Marche.

Pertanto, veniva posto qui in evidenza che, per effetto della triplice pretesa (annualità 2014,2015 e 2016) la medesima società veniva ad essere gravata da iscrizioni a ruolo, così trovandosi a fronteggiare un carico tributario complessivo, pari a circa €144.000,00 oltre interessi maturati e maturandi.

Era per tale ragione, quindi, che veniva richiesto, per quanto consentito dal calendario processuale, di poter fissare con urgenza la trattazione della presente causa nel merito, così rinunciando all'istanza di sospensione cautelare, già proposta con l'atto di appello.

Tutto ciò allo stato degli atti.

In data 04 luglio 2023 interveniva l'udienza di trattazione della causa nella quale erano presenti i procuratori delle nominate parti, qui in controversia, come da verbale in atti.

Il Presidente del Collegio, peraltro, verificata la regolarità delle comunicazioni, inerenti la fissazione della relativa udienza di trattazione, dava la parola al relatore designato, che svolgeva la prevista illustrazione delle rispettive tesi difensive, in ordine ai diversi argomenti, qui in esame.

È stata data la parola, poi, come da verbale in atti, al difensore della parte appellante, Rag. Francesca Mainardi, che approfondiva le questioni già poste in evidenza con l'atto di appello, facendo ampio riferimento a tutto quanto scritto e dedotto, qui confermando le relative conclusioni.

Successivamente, veniva data la parola alla Dott.ssa Camilla Lanza, rappresentante della A.E. appellata, che si richiamava, ampiamente a tutto quanto scritto e dedotto, ribadendo le rassegnate conclusioni, come in atti.

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche, peraltro, espletata la fase della discussione, si ritirava in camera di consiglio per deliberare la relativa decisione.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche – da ora anche semplicemente C.G.T., decidendo la insorta controversia in via definitiva, qui afferma che la domanda, contenuta nell'atto di appello, così svolta dalla nominata parte appellante, tesa ad ottenere la riforma della sentenza impugnata, è fondata.

Il proposto appello, quindi, deve essere qui accolto, con riforma della sentenza appellata, con ogni conseguente statuizione.

Con particolare riguardo alle spese del giudizio, considerata la particolarità della controversia, qui in esame, nonché la giurisprudenza tributaria di merito e di legittimità, come richiamata al riguardo, ben possono le stesse essere qui compensate tra le parti in causa.

Il Collegio, peraltro, qui osserva che i Giudici di prime cure non hanno dimostrato di avere ben valutato la dedotta fattispecie, in quanto si sono richiamati alle osservazioni, rectius ai discutibili indizi ed illazioni, come espresse dall'Ufficio finanziario, qui ora parte appellata, che, peraltro, nulla ha effettivamente provato al riguardo, così non prendendo effettiva cognizione, in ordine alle sottese questioni, qui in esame.

La stessa C.G.T. qui stigmatizza quanto assunto dalla stessa parte appellata che, comunque, con la propria ampia argomentazione ha teso ad avvalorare il proprio assunto, ma senza tenere in opportuno conto la stessa copiosa documentazione, come offerta dalla parte appellante, già presente, peraltro, nel giudizio di prime cure.

In particolare, non risponde al vero l'affermazione, così presente nella sentenza impugnata, secondo cui vi sarebbe carenza di contrattualistica, anche perché, al contrario, risulta essere stato prodotto un contratto, che ha regolato la restituzione alla società CLASS, dei pezzi difettosi, con diritto al relativo rimborso.

Inoltre, non risponde al vero, altresì, che la presunta carenza contrattuale, avrebbe permesso di disconoscere la deducibilità delle quote ammortizzate; ciò, in quanto le fatture prodotte costituiscono un

idoneo mezzo di prova, ai fini della deducibilità dei costi.

In ogni caso, a tale riguardo sarebbe spettato all'Ufficio finanziario di fornire adeguata prova contraria del rapporto contrattuale tra le parti e, su tale punto occorre qui fare riferimento alla giurisprudenza di legittimità ove risulta affermato il principio secondo cui: "... La doglianza è fondata, atteso che - data l'incontrovertita esistenza di fatture (di cui non si assume la redazione in contrasto con le prescrizioni di cui ai requisiti di forma e contenuto prescritti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21) - deve, come già rilevato in precedenza, ritenersi operante la presunzione di veridicità di quanto in esse rappresentato, con conseguente onere dell'Agenzia di fornire prova dell'indeducibilità, per non inerenza, del costo .." Cfr. Cass. Civ., Sez. V, sentenza del 20.04.2016 n. 7881; ibidem sentenza n. 18710/2005, in Riv. De Jure, Ed. Informatiche Giuffrè).

In particolare, poi, deve essere qui ricordato che il contratto di comodato non è tra quelli per i quali è prevista, tassativamente, la forma scritta, ai sensi dell'art.1350 cod. civ., con riferimento all'art.1803 del codice civile.

In ogni caso la durata pluriennale dei rapporti commerciali, così intercorsi tra la ESINPLAST e la CLASS, avrebbe dovuto suggerire ai giudici di prime cure, di pervenire ad affermare la stessa infondatezza della tesi erariale.

In ordine alla fattispecie qui in esame, comunque, con riferimento a quanto pure assunto dalla A.E., già in primo grado, invece, ricorrono i requisiti della deducibilità e, cioè, la certezza, in quanto la società CLASS esiste e sussistono rapporti commerciali, posti in essere da diversi anni, in quanto le merci sono state fornite con regolarità, essendo stato assunto, altresì, il rischio imprenditoriale, così rispondendo alle carenze qualitative, tramite la rivalsa esercitata dalla ESINPLAST.

Il Collegio, peraltro, qui afferma sussistere, altresì, la determinabilità, perché nessuna irregolarità, in buona sostanza è stata riscontrata dalla stessa Amministrazione finanziaria nella tenuta del libro cespiti, a fronte del quale esiste, comunque, una copiosa documentazione versata in atti.

E' riscontrabile, comunque, la inerenza, perché i costi spesi per gli stampi sono perfettamente relativi all'attività d'impresa e, in particolare, servono a produrre gli articoli stessi, che fanno parte della proposta commerciale ESINPLAST.

A tale proposito peraltro, deve essere fatto cenno a quanto pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità ove è stato espresso il seguente principio: "...In tema di IVA, con specifico riguardo alla materia dei costi c.d. infragruppo (laddove la società capofila decida di fornire servizi o curare direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo, ripartendone i costi fra di esse, al fine di coordinare le scelte operative delle imprese formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala), l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza di tali costi incombe sulle società che affermino di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l'IVA contestualmente assolta sia detraibile, che queste ultime traggano dal servizio remunerato un'effettiva utilità obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata..." . (Cfr., Cass. Civ., sentenza del 04.10.2017, n. 23164, in Riv. De Jure, Ed. Informatiche Giuffrè).

Conclusivamente, quindi, il principio di effettività, inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità risultano essere stati tutti perfettamente dimostrati e per la perplessità maturata sulla esistenza della CLASS (ditta fornitore) e sull'attività dalla stessa svolta, comunque, deve essere qui posto in evidenza che è proprio la stessa A.E., che ne attesta l'esistenza.

Ciò, in quanto sono state riconosciute alla medesima (CLASS) tutte le vendite dei beni (articoli) realizzati con l'utilizzo degli stampi.

Inoltre, deve essere qui pure ricordato che la CLASS è una società “viva e vegeta” ed è operativa in Cina; i referenti in Italia sono il Sig. Giacomo Ravagli della società SOMIR S.n.c., agente di commercio, che tiene continuamente i contatti con la ESINPLAST, curando i relativi rapporti commerciali, nonché il Sig. Sassi Massimiliano, che è il responsabile tecnico della CLASS, con il quale la stessa società, qui ora appellante, si è relazionata per la progettazione degli stampi, né tutto ciò è smentito dai pretesi indizi ed illazioni, oltre che perplessità, come avanzati dallo stesso Ufficio finanziario, qui presenti nella memoria di costituzione in appello.

Vero è, peraltro, che la parola QINGDAO rappresenta, semplicemente, la città dove la società CLASS, in Cina, ha sede.

Inoltre, la CLASS è una società commerciale e non esistono, comunque, dati di bilancio di detta società, ma soltanto per il semplice fatto che, in Cina, i bilanci non sono pubblici e, quindi, gli importi indicati nel report sono pari a zero.

Il Collegio, peraltro, ritiene che è del tutto fuori luogo l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, in ordine alla presunta “fumosità” della CLASS; ciò, in quanto l'assunto erariale risulta sconfessato, sia dalla imponente documentazione, così versata in atti, sia anche da una perizia, in cui sono stati minuziosamente indicati i passaggi e le banche dati ufficiali, ove poter riscontrare come la società CLASS sia, semplicemente, una società di diritto cinese, e non certo situata, peraltro, in un non meglio precisato paradiso fiscale.

Tutto ciò può evincersi, altresì, dall'esame della perizia asseverata, come in atti, in atti, di cui in narrativa, e qui data per richiamata, qui osservando che i Giudici di prime cure non ne hanno dato nemmeno cenno nella sentenza, qui impugnata.

Ciò, nel senso, comunque, che detta perizia, c deve essere qui considerata alla stregua di un semplice documento, di parte, così come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, overisulta pure affermato che.”... In particolare, la CTR ha omesso di esaminare gli elementi probatori offerti dalle contribuenti che risultano oggetto di specifica allegazione (cfr. pag. 6 e ss del ricorso, docc. 4,9,12,13 riprodotti nel presente giudizio oltre quelli localizzati nel giudizio di merito); nonostante la loro produzione, il decidente ha completamente trascurato di esaminarli, omettendo di indicare le fonti probatorie dalle quali origina il suo convincimento e di svolgere il dovuto apprezzamento in ordine alla inidoneità degli elementi probatori offerti a superare i criteri astratti posti a base della rettifica. Con ciò confermando l'apoditticità della motivazione che non ha dato conto né delle evidenze documentali presenti in atti... (Cfr., Cass. Civ. sentenza n.21719/2021, in Riv. De Jure, Ed. Informatiche Giuffrè).

Infine, deve essere qui disattesa l'affermazione, così contenuta nella sentenza impugnata che, in modo del tutto apodittico ed erroneo ha affermato “sic et simpliciter” che la documentazione prodotta non sarebbe probante e “convincente”; ciò solo perché per i Giudici di prime cure hanno pure affermato che la ESINPLAST, in buona sostanza sarebbe stata tenuta a esplicitare le relative ragioni.

Vero è, comunque che la parte contribuente, ora qui appellante, ha prodotto, in realtà, una ampia mole di documentazione, a conforto delle proprie deduzioni, ma comunque, l'obbligo di motivazione, così sancito dall'art. 36, comma 1, n.4 del D.lgs. n. 546/1992, impone che la pronuncia emessa rectius la sentenza debba esplicitare, in maniera logica e chiara, le ragioni del convincimento, senza che si possa essere una motivazione “apparente”.

E' pure incomprensibile l'affermazione, così contenuta nel testo della impugnata sentenza, nel senso che il processo-flusso produttivo adottato dalla ESINPLAST, possa apparire inverosimile e “contrario a logiche di prudenza imprenditoriale”.

Inoltre, risulta per tabulas che, già nel ricorso in primo grado, lo spostamento seppure minimo, pari al

20% della produzione in Cina, sia dipeso, esclusivamente, dai motivi di economicità, che l'Autorità finanziaria, in ogni caso non può essere chiamata a "giudicare" e "contestare" senza fornire alcuna prova al riguardo, perché se ciò avviene è in aperta violazione con il principio costituzionale di cui all'art. 41 Cost., qui opportunamente da richiamare.

Inoltre, con riferimento all'art.109, comma 5 del T.U.I.R. la sentenza impugnata, ha pure affermato, in buona sostanza, che, a fronte dei ricavi, regolarmente tassati, la società appellante non avrebbe potuto dedurre parte dei costi, che pure hanno certo concorso ad ottenere gli stessi ricavi; tale affermazione è del tutto apodittica.

Evidentemente, opinando in caso contrario, si verrebbero a disconoscere tutti quei costi, che hanno permesso, invece, la produzione dei beni (articoli) acquistati dalla Cina, peraltro controllati, e mai contestati dagli stessi verificatori nel riscontrare le bolle doganali di importazione, relative agli articoli della CLASS, nonostante che la ESINPLAST abbia regolarmente dichiarato e tassato in Italia i relativi ricavi.

Il Collegio rileva che, nella dedotta fattispecie, quindi, sussistono fondati motivi, per giungere all'accoglimento del proposto appello, ritualmente e tempestivamente promosso; ciò, peraltro, nonostante il lodevole impegno, così profuso dalla stessa difesa della A.E., parte appellata, che ha sostenuto il proprio convincimento, ma occorre qui considerare che le ragioni sopra esposte e riportate pure in narrativa, non sono qui condivise e, quindi, la sentenza, qui appellata, conseguentemente, deve essere qui riformata per tutte le ragioni appena avanti esposte.

La C.G.T. di Secondo Grado delle Marche, peraltro, qui ricorda, altresì, che gli altri motivi, eventualmente presenti nel richiamato ricorso in appello, restano qui assorbiti, in quanto pure sottesi nella relativa spiegata impugnazione, secondo quanto affermato, costantemente, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. V, sentenza del 14 marzo 2002/ 27 settembre 2002, in Italgireweb) che ha unanimemente accolto il principio secondo cui "... il giudice di merito non ha l'obbligo di confutare espressamente tutto quanto prodotto <<vedi Cass. n. 267/2001>> o dedotto dalle parti <<vedi Cass. n. 13802/2000 e 5799/2001>>, ma soltanto il dovere di spiegare in modo chiaro e coerente le ragioni che lo hanno indotto a privilegiare una determinata soluzione a scapito di altre...".

Evidentemente, da tali considerazioni non può che discendere se non l'emissione di una declaratoria di accoglimento del proposto ricorso in appello, per le argomentazioni qui esposte, con conseguente riforma della sentenza appellata.

Il Collegio, in ordine alle spese del giudizio, afferma che, attesa la particolarità della controversia, qui in esame, nonché tenuto conto, altresì, della giurisprudenza tributaria di legittimità, come richiamata al riguardo, tutto ciò porta a considerare che le stesse, ben possono essere qui compensate tra le parti in causa.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche accoglie l'appello e riforma la sentenza appellata. Spese compensate.

Così deciso il dì 04 luglio 2023 ad Ancona

Il Presidente

Dott. Davide Storti

Il Relatore

Dott. Sandro Gianni